

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2527 del 17/05/2023
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27, 28 E 31 - CASELLA CAMONI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA. RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI PONTENURE (PC), STRADA S.AGATA, AD USO IRRIGUO - PROC. PC01A0629 - SINADOC 18193/2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2592 del 16/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27, 28 E 31 – CASELLA CAMONI SOCIETÀ  
SEMPLICE AGRICOLA. RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE  
DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA  
SOTTERRANEA IN COMUNE DI PONTENURE (PC), STRADA S.AGATA, AD  
USO IRRIGUO - PROC. PC01A0629 - SINADOC 18193/2022.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005, 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

**DATO ATTO** che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**PREMESSO** che:

- con atto n. 5018 del 31/10/2019 questo Servizio ha disposto il rilascio al sig. Alussi Germano (C.F. LSSGMN28L05D061H), della concessione (proc. PC01A0629) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo situato in Comune di Pontenure (PC) – Strada S.Agata, su terreno identificato al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 24 Mappale 10, da destinare ad uso irriguo, per una portata massima di l/s.30 e un quantitativo non superiore a mc/annui 55.000;
- la scadenza prevista del citato rinnovo veniva fissata al 31/12/2023;

**PRESO ATTO** che il legale rappresentante della ditta Casella Camoni Società Semplice Agricola (C.F. e P.I.V.A. 01773130339) ha presentato a questo Servizio:

- in data 02/05/2022 (pervenuta il 04/05/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 74447) istanza di **cambio di titolarità** (a seguito del decesso del sig. Alussi Germano) **e di approvazione di variante non sostanziale** (chiedendo l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione dell'esistente, da realizzarsi su terreno di proprietà della ditta richiedente identificato al mappale 12 del foglio 24 del N.C.T. del Comune di Pontenure (PC), divenuto inutilizzabile in quanto malfunzionante causa collasso della colonna) della concessione (proc. n. PC01A0629) per la derivazione di acque pubbliche sotterranee attraverso il succitato nuovo pozzo, avente le seguenti caratteristiche:
  - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 56;

- ubicazione del prelievo: Comune di Pontenure (PC), Strada S.Agata, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 24, mappale n. 12; coordinate UTM 32: X: 560.942 Y: 4.981.644;
- corpo idrico interessato: cod. 0040ER-DQ1-CL nome: CONOIDE NURE – Confinato libero (limite acquifero A2 mt 104 da p.c.);
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 30;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 55.000;
- in data 21/04/2023 (pervenuta il 26/04/2023 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 71373) istanza di **rinnovo** della concessione in argomento;

**DATO ATTO** che, con Determinazione Dirigenziale n° 2307 del 06/05/2022, è stata variata la titolarità della concessione PC01A0629 nonché assentita la variante non sostanziale consistente nell'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione di quello esistente (divenuto inutilizzabile in quanto malfunzionante causa collasso della colonna), ai sensi dell'art. 31 R.R. 41/2001, e che il richiedente ha documentato il rispetto delle prescrizioni impartite (relazione di fine lavori acquisita agli atti il 21/11/2022 ed assunta al n° 190809 del protocollo ARPAE) – eseguita prova di portata i cui esiti sono stati comunicati con documentazione pervenuta il 23/11/2022 (acquisita al protocollo ARPAE con il n. 192851);

**DATO INOLTRE ATTO** che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “irrigazione agricola”;

**CONSIDERATO:**

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva;

**RITENUTO, DI CONSEGUENZA**, di impartire le seguenti prescrizioni:

- in caso di accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo d’acqua, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d’acqua concessa a tutela della falda captata e imporre monitoraggi periodici con spese a carico del concessionario;
- di subordinare il rilascio del rinnovo della presente concessione all’effettuazione, a carico del concessionario, di una prova di portata (almeno a cinque gradini di cui uno con  $Q \geq 35$  l/sec ) con relativa determinazione della portata critica dell’opera di presa di cui trattasi;

**PRESO, INFINE, ATTO** che la ditta Casella Camoni Società Semplice Agricola in data 13/02/2023 (pervenuta in pari data e assunta al n. 25475 del protocollo ARPAE) ha comunicato (fornendo congrua documentazione fotografica) di aver ottemperato a quanto prescritto con il **3.** del dispositivo della già citata D.D. 2307/2022 (chiusura del pozzo esistente e in precedenza concessionato);

**DATO ATTO** infine che:

- a norma dell’art. 19 comma 2 lettera n) del R.R. 41/2001, come disposto dal punto 3.2.1 (D) dell’allegato n. 5 alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 02/07/2010, il concessionario dovrà provvedere all’installazione di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata, con conferma da parte dell’utente dei consumi effettivamente utilizzati;
- la mancata installazione del dispositivo di misurazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l’acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell’art. 32, del R.R. n. 41/2001;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all’anno 2023;
- è stato versato l’importo di € 259,23 a titolo di deposito cauzionale (euro 250,00 in data 24/09/2016 dal precedente titolare la concessione in parola, rinunciatario a favore del subentrante - e € 9,23 il 10/05/2023);

**CONSIDERATO, INFINE**, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

**RESO NOTO che:**

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione, contenente il cambio di titolarità e la variazione non sostanziale richieste, codice pratica PC01A0629;

**DETERMINA**

*sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:*

1. **di assentire** in capo alla ditta **Casella Camoni Società Semplice Agricola** (C.F. e P.I.V.A. 01773130339), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione - contenente cambio di titolarità e la variante non sostanziale (sostituzione del pozzo esistente mediante perforazione di uno nuovo) in precedenza approvati con atto n° 2307 del 06/05/2022 - per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC01A0629, ai sensi degli artt. 27 e 31 del R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 56;

- ubicazione del prelievo: Comune di Pontenure (PC), Strada S.Agata, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 24, mappale n. 12; coordinate UTM-RER: X: 560.941 Y: 981.645;
- corpo idrico interessato: cod. 0040ER-DQ1-CL nome: CONOIDE NURE – Confinato libero (limite acquifero A2 mt 104 da p.c.);
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 30;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 55.000;

**2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2033;**

**3. di subordinare** il rilascio del rinnovo della presente concessione all'effettuazione, a carico del concessionario, di una prova di portata (almeno a cinque gradini di cui uno con  $Q \geq 35$  l/sec) con relativa determinazione della portata critica dell'opera di presa di cui trattasi;

**4. di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/05/2023;

**5. di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, sino all'anno 2023 è stato pagato;

**6. di dare, altresì,** atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 259,23 euro, è stata versata;

**7. di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

**8. di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

**9. di rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

**10. di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

**11. di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

**dott.a Anna Callegari**

**ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta **Casella Camoni Società Semplice Agricola** (C.F. e P.I.V.A. 01773130339) - codice pratica PC01A0629.

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 56, con colonna filtrante in PVC del diametro di mm 330, equipaggiato con pompa centrifuga ad asse verticale della potenza di 60 kW, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 34 e m 38, tra m 43 e m 47 e tra m 50 e m 55 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Pontenure (PC), Strada S.Agata, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 24, mappale n. 12; coordinate UTM-RER: X: 560.941 Y: 981.645.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a C.T. del Comune di Pontenure (PC), foglio n° 53, mappali n.ri 10, 12, 20, 25, 26, 35, 53 e 76 - della superficie complessiva di circa 14.70.00 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 30 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 55.000.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0040ER-DQ1-CL nome: CONOIDE NURE – Confinato libero (limite acquifero A2 mt 104 da p.c.).

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2023** ammonta a **euro 259,23**.

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **259,23 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è valida fino al **31/12/2033**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal

disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio

Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

**9. Obbligo** di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).

**10.Prescrizioni** impartite a seguito della classificazione dello stato della falda captata, tramite applicazione del “Metodo ERA” in “*Repulsione*”:

- in caso di accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo d’acqua, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d’acqua concessa a tutela della falda captata e imporre monitoraggi periodici con spese a carico del concessionario;
- il rilascio del rinnovo della presente concessione è subordinato all’effettuazione, a carico del concessionario, di una prova di portata (almeno a 5 gradini di cui l’ultimo con  $Q \geq 35$  l/sec) con relativa determinazione della portata critica dell’opera di presa di cui trattasi

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L’Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### **ARTICOLO 9 - SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

**Il legale rappresentante della ditta Casella Camoni Società Semplice Agricola (C.F. e P.I.V.A. 01773130339), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**in data 10/05/2023**

**Firmato, per accettazione, dal legale  
rappresentante della concessionaria**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**